

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Amministrative

ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. VI

Data: 23 giugno 2008

Numero: n. 3154

CLASSIFICAZIONE

ANTICHITA' E BELLE ARTI - Convenzioni internazionali [Vedi tutto](#)

ANTICHITA' E BELLE ARTI - Monumenti e opere d'antichità

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Appello contro le decisioni dei tribunali amministrativi regionali (T.A.R.) motivi

Giustizia amministrativa - Appello contro le decisioni dei Tribunali amministrativi regionali (Tar) - Motivi - Devono tradursi in una contestazione concreta e puntuale del contenuto della sentenza impugnata. [Vedi tutto](#)

Antichità e belle arti - Monumenti ed opere d'antichità - Statua acefala di Afrodite - Non può essere qualificata come reperto ritrovato sul territorio metropolitano - Ai fini dell'applicabilità del regime di cui all'art. 826 comma 2, c.c.

Antichità e belle arti - Monumenti ed opere d'antichità - Statua acefala di Afrodite - Trasferimento della sua proprietà - È possibile - Stante il carattere non inderogabile del regime giuridico di appartenenza della statua sia al patrimonio indisponibile in base all'art. 826 comma 2, c.c., sia in alternativa al demanio statale in base all'art. 822 comma 2, c.c.

Antichità e belle arti - Convenzioni internazionali - Accordi Italia - Libia del 1998 e del 2000 - Assimilabilità ad accordi in forma semplificata.

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Associazione nazionale Italia Nostra - ONLUS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli e Maria Athena Lorizio ed elettivamente domiciliata in Roma presso di essi in via Dora 1;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

e nei confronti di:

Repubblica della Libia, costituitasi a mezzo dell'Ufficio popolare della Gran Giamahiria araba libica popolare socialista (Ambasciata della Repubblica di Libia), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Rufini e Carlo Tardella, ed elett.te dom.to presso il secondo in Roma via Sabotino

22;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione II quater n. 3518 del 20 aprile 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimiate ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell'8 aprile 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l'avv. Lorizio, l'avv. dello Stato Fiorillo e l'avv. Tardella;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione nazionale Italia Nostra avverso il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 1° agosto 2002, statuyente il passaggio della "statua marmorea acefala di Afrodite, c.d. Venere di Cirene dal demanio al patrimonio dello Stato" in quanto "per tale bene non sussiste più interesse da parte dello Stato a mantenerne la proprietà", al fine di procedere al trasferimento della statua presso gli istituti museali della Repubblica di Libia.

L'adito Tribunale riteneva che fossero da disattendere le eccezioni di irricevibilità e perenzione del ricorso sollevate dalla Repubblica di Libia nonché di difetto di legittimazione dell'Associazione ricorrente dedotta dal Ministero.

Nel merito il Tar escludeva la violazione dell'art. 826, comma 2, c.c., non essendo configurabile l'invocato presupposto del rinvenimento della statua nel sottosuolo nazionale ed essendo comunque configurabile la dismissal del bene ai sensi degli artt. 828 c.c. e 55 del D.lgs. 490\99. Ciò valeva pure se il bene era ritenuto appartenente al demanio storico-artistico in base alla disponibilità prevista dalla norma speciale dell'art. 24 della legge n. 1089\1939 in relazione a fatti giuridici di diritto pubblico tra cui andavano ricompresi gli accordi internazionali di restituzione di cose di interesse culturale. Era oltretutto applicabile il principio di successione internazionale tra Stati che abbiano acquisito piena indipendenza in seguito al processo di decolonizzazione, quale previsto dall'art. 15 della Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati dell'8 aprile 1983, rispondendo tale soluzione anche a norma di diritto internazionale consuetudinario generalmente recepita nei trattati di pace conclusi dopo la prima guerra mondiale. Disattendeva quindi l'assunto di fondo impugnatorio che l'obbligo di restituzione del bene scaturisse da mera fonte pattizia, derivando dalle citate norme di diritto internazionale consuetudinario, operanti all'interno del nostro ordinamento per effetto dell'art. 10 Cost, nonché dalle Convenzioni adeguatamente recepite con leggi di ratifica. Comunque nel caso ci si sarebbe trovati di fronte ad un accordo privo di rilevanza politica ai fini della procedura di ratifica parlamentare ex art. 80 Cost., onde concludibile in forma semplificata, perfezionati mediante semplice sottoscrizione da parte di un rappresentante del Governo ed introdotti nell'ordinamento attraverso lo scambio di note diplomatiche e di dichiarazioni congiunte, non concernendo l'accordo in questione materia oggetto di riserva di legge ma solo la materiale restituzione di un reperto archeologico, senza influenza sul trattamento legislativo previsto in via generale ed astratta per la categoria di beni di appartenenza, e potendo escludersi che l'ordine di esecuzione dovesse spettare alla fonte legislativa. Nel caso, comunque, la normativa di riferimento non era costituita dalla Convenzione UNESCO sul rientro dei beni culturali esportati illegalmente dopo il 1979 oppure, ai sensi dell'art. 15 della stessa Convenzione, per le opere trafugate anteriormente a tale data, da specifici Accordi bilaterali, bensì dalle norme di diritto internazionale sopraspecificate, in tema di tutela delle cose di interesse archeologico trasferite in occasione di un'occupazione militare o sulla restituzione dei beni culturali collegati a territorio uscito dalla fase coloniale, che prevalevano per la loro specialità, su quelle generali concernenti la tutela e la restituzione delle opere "delocalizzate" (Convenzione UNESCO del 1970 e Convenzione UNIDROIT del 1995) ed escludevano la prescrivibilità del diritto dello Stato ex coloniale. In ogni modo, la dichiarazione congiunta del 4 luglio 1998, di impegno

alla restituzione dei beni culturali trafugati dall'Italia durante e dopo la colonizzazione, costituiva uno specifico impegno assunto in via pattizia, attuale e vincolante, ancorché la sua esecuzione, richiedendo l'individuazione e localizzazione dei beni oggetto del generico impegno di restituzione, fosse stata rinviata a momento successivo alla conclusione del patto di restituzione. Gli accordi in data 11-13 dicembre 2000, costituivano quindi una mera attuazione dell'accordo del 1998 da esso prevista per l'individuazione dei beni da restituire, in un complesso negoziato pattizio cui non valeva opporre i limiti alla circolazione giuridica dei beni di proprietà pubblica previsti dall'ordinamento interno, non idonei ad escludere il dovere di restituzione dell'opera de qua. Il provvedimento di sdemanializzazione attuava l'impegno pattizio internazionale ed era un atto vincolato, non riconducibile alle ordinarie attribuzioni ministeriali di dismissione di un bene pubblico. Veniva pertanto ulteriormente escluso che l'atto impugnato fosse inficiato da una pretesa estraneità dell'opera al contesto culturale libico, ovvero dal pericolo di avallare una dissennata politica di depauperamento del patrimonio artistico-archeologico italiano

Appella l'originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:

1. A prescindere dalla situazione politica tra gli Stati all'epoca del ritrovamento, il Tar non considera che il regime giuridico dei beni di interesse storico archeologico rinvenuti nelle colonie fu regolato con r.d. 24 settembre 1914, n. 1271, che all'art. 1 disponeva che "le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico ed archeologico, esistenti nel territorio della Tripolitania e della Cirenaica, siano esse già in luce o si rinvenivano mediante scavi o fortuitamente, appartengono in proprietà allo Stato" e ciò ne determina il regime giuridico ai sensi dell'art. 822, comma 2, c.c.

2. Neppure è condivisibile che il vincolo di indisponibilità assoluta del bene non sarebbe giustificato neppure se la statua fosse stata rinvenuta in suolo metropolitano. L'alienazione di opere inserite in collezioni dei musei è autorizzabile solo quando venga meno l'interesse alla conservazione dell'opera nella raccolta (art. 55, comma 2, t.u.). Il Tar tuttavia giustifica il provvedimento non per la ragione adottata dal Ministero ("non sussiste più l'interesse a mantenere la proprietà del bene") ma per dare attuazione "all'accordo concluso con il Governo libico", e ciò contrasta con la documentazione in atti. Le intese del 1998 e dell'11-13 dicembre 2000 non si sono mai tradotte, infatti, in un vero e proprio accordo internazionale ratificato con legge ai sensi dell'art. 80 Cost.

3. Si contestano le ulteriori affermazioni del Tar sia circa la rispondenza dell'obbligo di restituzione alla Convenzione di Vienna dell'8 aprile 1983 e a norma di diritto internazionale consuetudinario, sia circa la non necessità di una procedura solenne di esecuzione, con legge di ratifica, potendo concludersi un accordo in forma semplificata.

La Convenzione di Vienna del 1983 non è stata ratificata né dall'Italia né dalla Libia. Le norme di diritto internazionale consuetudinario trovano applicazione durante il periodo delle occupazioni belliche, mentre, nella specie, il territorio libico era, all'epoca del rinvenimento, già sotto la sovranità italiana e si applicava il citato r.d. 1271\1914.

Perché sorga l'obbligo di restituzione in forza di accordo internazionale anche in forma semplificata, occorre almeno che l'accordo sia definito in tutti i suoi contenuti e che un atto interno dia esecuzione all'atto perfezionato e l'atto interno di esecuzione deve essere di pari grado dell'atto interno che si intende modificare, condizioni entrambi mancanti. La Dichiarazione congiunta del 1998 ha un contenuto del tutto generico ed il processo verbale dell'11-13 dicembre 2000 enuncia che "gli esperti libici ed italiani...hanno predisposto il testo di un accordo da sottoporre alle competenti autorità per i relativi esami e la formulazione definitiva". Il Ministero non poteva dunque, con un decreto ministeriale, dare esecuzione ad un accordo internazionale non giuridicamente esistente, in assenza della formulazione definitiva dell'accordo.

Si è costituito il Ministero dei beni e delle attività culturali proponendo appello incidentale sulla statuizione di accertamento della legittimazione attiva dell'associazione ricorrente e controdeducendo nel merito dell'appello.

Si è costituita l'Ambasciata della Repubblica di Libia argomentando con memoria circa l'infondatezza dell'appello.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via di priorità logica nell'ordine di trattazione delle questioni riemergenti nel presente grado, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale con cui l'Amministrazione "ribadisce la eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'associazione ricorrente"; ciò in quanto tale impugnazione difetta del necessario carattere di "specificità" delle censure, non contenendo alcun

riferimento o critica puntuale e concreta alle ampie statuizioni del giudice di primo grado che avevano già disatteso l'eccezione medesima.

Ed infatti, in mancanza di contestazione concreta e puntuale del contenuto sfavorevole della sentenza, esso tende a consolidarsi definitivamente, creandosi cioè una definitività endoprocessuale dell'accertamento sfavorevole non debitamente censurato, senza che possa meramente riesaminarsi in appello la domanda originariamente proposta, come, cioè, se non si fosse svolto il primo grado di giudizio e come se questo costituisse solo un passaggio obbligato, ma ininfluenza sul piano della definizione della materia controversa, per sottoporre la causa al giudice superiore (si vedano tra le tante, VI 28 giugno 2006, n. 4927, 22 agosto 2006, n. 4212, 26 gennaio 2007, n. 295, 29 marzo 2007, n. 1472, IV 22 marzo 2007, n. 1389, V 24 gennaio 2007, n. 250, 13 marzo 2007, n. 1229 e, sul piano dei principi generali del processo e della correlazione tra i due gradi di giudizio, Cass. Civ. III, 16 maggio 2006, n. 11372).

2. Venendo ai concreti contenuti di contestazione mossi nell'appello principale, gli stessi vanno disattesi. Va peraltro, in primo luogo, accolta l'eccezione di inammissibilità della deduzione appellatoria relativa alla mancata considerazione, da parte del Tar, del regime di appartenenza in proprietà allo Stato italiano delle cose mobili di interesse storico ed archeologico comunque ritrovate nel territorio della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 24 settembre 1914, n. 1271.

Tale deduzione, come eccepito dalla difesa della Repubblica di Libia, finisce per tradursi in un ulteriore profilo di illegittimità non tanto della sentenza impugnata (che non ha affrontato la questione ed ha deciso in base a considerazioni che, come si vedrà, risultano assorbenti), quanto del provvedimento impugnato, costituendo così un motivo nuovo volto ad allargare il *thema decidendi* oltre i limiti dell'originario ricorso di primo grado, e, come tale, inammissibile in grado di appello.

Rimane comunque il fatto che il rinvenimento della statua in questione avvenne in data 28 dicembre 1913, anteriormente quindi alla entrata in vigore della disposizione del r.d. n. 1271\1914, che si rivela perciò inidoneo a dirimere la questione dell'appartenenza del bene stesso alla proprietà dello Stato italiano.

3. Si deve peraltro osservare che l'appello non censura le restanti statuizioni della sentenza impugnata con cui si dimostra che non sarebbe invocabile il presupposto del ritrovamento della statua nel territorio nazionale, presupposto da cui il ricorso faceva derivare l'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 826, comma 2, c.c. Il punto, quale affrontato dal Tar, dunque, deve ritenersi ormai parte di un giudicato interno, con riferimento:

a) alla inidoneità dell'occupazione militare e della conseguente dichiarazione di annessione del territorio occupato di cui al r.d. del 5 novembre 1911, n. 1247, a trasferire la sovranità dello Stato italiano dichiarante sul territorio in questione, sia a configurare, conseguentemente, la natura nazionale italiana del "sottosuolo" libico in cui avvenne il ritrovamento;

b) alla inidoneità, comunque rilevata dallo stesso Tar, dell'eventuale soggezione della Cirenaica alla sovranità italiana a determinare l'appartenenza allo Stato del relativo territorio e della popolazione ivi stanziata.

Ne discende che, avuto riguardo al complesso delle censure mosse in appello al punto 1, deve ritenersi escluso che, come ormai incontestatamente affermato dalla sentenza impugnata, (pag. 17, terzo capoverso), la statua di che trattasi possa qualificarsi come reperto ritrovato sul territorio metropolitano ai fini dell'applicabilità del regime di cui all'art. 826, comma 2, c.c., la cui violazione è la principale contestazione cui mira il complesso delle censure mosse fin dall'originario ricorso di primo grado.

4. Quanto ora precisato vale ad escludere in modo assorbente la rilevanza delle restanti contestazioni d'appello, aventi ad oggetto ulteriori considerazioni svolte dal Tar sul presupposto, condizionale e subordinato, e quindi "*a fortiori*" rispetto al punto ora trattato, che "pure si potesse ammettere la...coincidenza tra l'estensione della sovranità e l'appropriazione del territorio coloniale".

Le restanti censure d'appello, non sarebbero infatti idonee a rimuovere il primo assorbente punto della non riconducibilità del sottosuolo di ritrovamento al territorio italiano, elemento costitutivo considerato dalle norme sul regime della proprietà indisponibile, e si rivelano quindi inammissibili per difetto di interesse (cadono infatti tutte le deduzioni sulla inidoneità del decreto impugnato, e dei contestati accordi e principi di diritto internazionale, a derogare detta disciplina di indisponibilità).

4.1. Non di meno anche dette restanti censure d'appello, come già premesso, sono infondate.

Ed infatti, il Tar ha affermato che il regime giuridico di appartenenza dell'opera in questione, sia al patrimonio indisponibile in base all'art. 826, comma 2, c.c., sia, in alternativa, al demanio statale (per effetto dell'inserimento della statua nelle collezioni museali) in base all'art. 822, comma 2, c.c., non sono assolutamente inderogabili, come emerge dall'art. 55 del T.u. di cui al D.lgs. n. 490\99, nonché dal

precedente art. 24 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In effetti, il trasferimento della proprietà di tali beni è possibile, come risulta anche dal richiamo alla relazione ministeriale di accompagnamento al progetto di riforma del codice civile citata dal giudice di prime cure, in forza di "fatti giuridici di diritto pubblico" contemplati dalle leggi speciali.

Tra questi ultimi, come condivisibilmente afferma lo stesso Tar, rientrano gli obblighi internazionali di restituzione di cose di interesse culturale, come indica altresì l'art. 20 del citato D.lgs., per il quale *"l'attività di tutela a valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali"*.

4.2. L'appellante, peraltro, prosegue in questa sede a contestare la sussistenza di un obbligo pattizio validamente operativo derivante da, asseritamente inammissibili, accordi in forma semplificata, con riferimento sia alla Dichiarazione congiunta Italia-Libia del 4 luglio 1998, sia del verbale della Prima Sessione di partenariato Italo-libico dell'11-13 dicembre 2000.

Il punto, peraltro, deve ritenersi irrilevante, atteso che, come già evidenziato in sede cautelare, l'obbligo giuridico di restituzione qui in rilievo risulta, nel caso, derivare, prima di tutto, e con valenza assorbente, da principi di diritto internazionale generale, aventi fondamento consuetudinario ed applicazione interna in virtù dell'art. 10, comma primo, Cost..

Quest'ultimo, va precisato, ha introdotto nel nostro ordinamento un "trasformatore permanente" del diritto interno alle norme internazionali generalmente riconosciute, secondo un meccanismo di adattamento dello stesso diritto nazionale c.d. "automatico", sicché, individuata la norma consuetudinaria internazionale, questa integra l'ordinamento interno con rango prevalente sulle disposizioni anche legislative nazionali (avendo tali norme internazionali una valenza quantomeno equiparata a quelle costituzionali).

4.3. La vigenza di una norma consuetudinaria comportante l'obbligo di restituzione in parola, ha quindi carattere ulteriormente assorbente di ogni altra contestazione mossa col ricorso e con l'appello, a prescindere dalla vigenza o meno della convenzione di Vienna dell'8 aprile 1983, sulla successione tra Stati in materia di beni archivi e debiti di Stato, e cioè ancorché questa non sia stata ratificata, come deduce l'appellante, né dall'Italia né dalla Libia, essendo ciò irrilevante a fronte della ricognizione di una norma consuetudinaria.

A contestazione di tale punto, oggetto di positivo accertamento da parte del Tar, non può condividersi la deduzione, specificamente mossa in appello, per cui le norme di diritto internazionale consuetudinario (ad es; la IV Convenzione dell'Aja del 1907) trovano applicazione solo durante il periodo delle occupazioni belliche, mentre, nella specie, all'epoca del rinvenimento della statua, il territorio libico era già sotto la sovranità italiana, a norma del r.d. n. 1271\1914 (sulla cui deducibilità in grado di appello si è già detto precedentemente).

Anche ponendo in disparte ogni altra considerazione, la deduzione ora riferita erra sia nel delimitare l'applicabilità della ipotizzata norma consuetudinaria al solo caso dell'occupazione bellica, come verrà di seguito chiarito, sia nel prospettare l'appartenenza del territorio libico alla piena sovranità italiana, aspetto che si è più sopra già confutato.

4.4. La norma di diritto internazionale generale qui operante, infatti, non deriva né dalla Convenzione di Vienna del 1983, né dalle Convenzioni intervenute in materia di consuetudini di guerra in se stesse considerate (Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, ratificata dall'Italia con r.dl. n. 504\1900, regolamento annesso alla IV Convenzione di codificazione del 18 ottobre 1907, Convenzione dell'Aja del 14 febbraio 1958, n. 279, e relativo Protocollo, sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato).

Il complesso di tali previsioni di diritto internazionale pattizio, infatti, è, più precisamente, uno degli indici di progressiva formazione di un principio generale che gli Stati osservano in modo continuativo e diffuso sul presupposto della sua obbligatorietà, autonoma dal recepimento in un Trattato e dalla ratifica od adesione allo stesso.

Il principio in questione, infatti, non è solo comprovato dalla ricorrenza e diffusione di previsioni pattizie attestanti l'esigenza di restituzione dei beni di valore culturale che siano stati appresi da uno Stato avvalendosi dell'uso della forza, (con occupazione militare, ovvero con annessione coloniale sempre in virtù di azione militare), ma si proietta su tutti tali indici, costituiti dal diritto convenzionale, come corollario della combinazione di due principi di diritto internazionale generale:

- i) il divieto dell'uso della forza nei rapporti di diritto internazionale che, sulla scorta dell'art. 2, par. 4, della Carta ONU ha assunto autonoma valenza consuetudinaria;
- ii) il principio di autodeterminazione dei popoli, anch'esso assunto al rango di norma generale sulla base

della prassi applicativa basata sugli artt. 1, par. 2, e 55, della stessa Carta (come attesta il riconoscimento della vigenza come diritto consuetudinario di tali principi nei pareri della C.I.J del 1971, caso Namibia, e 1975, caso Sahara occidentale).

Tali principi, si sono sviluppati, nell'ambito dell'evoluzione del diritto internazionale generale determinata dall'allargamento della Comunità internazionale e dal conseguente contributo che all'elemento soggettivo dell'obbligatorietà hanno dato i paesi ex coloniali, nel senso che l'autodeterminazione include anche l'identità ed il patrimonio storico e culturale connessi al territorio di ciascun Stato sovrano o comunque propri di una popolazione soggetta a governo straniero; ne discende che la tutela di tale identità culturale-territoriale comporta, a carico di chi la violi, anche con un precedente uso della forza riconducibile a dominazione coloniale od eventi bellici risalenti nel tempo, un obbligo di restituzione dei beni culturali in cui si materializza il contenuto ideale identitario violato.

5. In tale quadro si chiarisce che i contestati accordi Italia-Libia del 1998 e del 2000, sono momenti attuativi di un obbligo di restituzione comunque già operante in virtù delle regole di diritto internazionale generale qui enucleate.

Pertanto, da un lato, detti accordi, applicando un diritto di fonte sovralegislativa già operante nel nostro ordinamento in virtù dell'art. 10 Cost., ben possono legittimamente condurre ad un provvedimento specifico, di attualizzazione nel dettaglio del previgente obbligo di restituzione, come il decreto qui impugnato, che, per l'appunto, rende concreto il contenuto obbligatorio di una norma interna di derivazione internazionale prevalente, per la sua specialità, su quella relativa al regime di proprietà pubblica formale in precedenza attribuita allo Stato italiano.

D'altro lato, poi, tali accordi, non necessitano di alcun ordine di esecuzione, non essendo volti alla modifica di preesistenti norme legislative, essendo appunto già vigente nell'ordinamento interno la prevalente previsione dell'obbligo di restituzione di derivazione consuetudinaria internazionale.

Gli accordi stessi, in quanto tali, sono dunque assimilabili ad accordi in forma semplificata, per quanto aventi funzione ed oggetto *sui generis*, pienamente ammissibili perché dettati senz'altro al di fuori delle materie di cui all'art. 80 Cost., ed attuando principi generali di diritto internazionale, comportanti, appunto, obblighi già insorti in capo al Governo, mediante la puntualizzazione di misure di tipo amministrativo, specificative di tali obblighi previgenti.

Più precisamente, detti atti non hanno effetti costitutivi dell'obbligo di restituzione, - che comunque già grava sul Governo accompagnandosi con un obbligo di buona fede di adottare, anche autonomamente ed unilateralmente, azioni amministrative di attuazione-, ma disciplinano, in via concordata, l'adozione delle implicite misure amministrative di dettaglio che, appunto, avrebbero potuto essere previste anche al di fuori di essi.

Pertanto, non era necessario che contenessero un ordine di esecuzione, tantomeno di fonte legislativa, e neppure che la loro efficacia, in termini di obbligo all'adozione delle predette misure amministrative, fosse subordinata alla pubblicazione dovuta in via generale, ma solo che, nella materia qui in rilievo, risultasse dal loro testo la volontà dello Stato di attribuire valore vincolante alla sottoscrizione.

La sottoposizione alle "competenti autorità" del testo dell'accordo predisposto secondo il processo verbale del Comitato italo-libico dell'11-13 dicembre 2000, assume, in tale quadro, la mera funzione di attualizzazione, sul piano dell'Amministrazione interna, dell'esecuzione resa necessaria da tali atti negoziali, attuazione appunto avvenuta con il decreto impugnato in via principale.

Alla reiezione dell'appello nei termini che precedono, correttivi ed integrativi del percorso motivazionale prescelto in primo grado, si accompagna la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, stante l'obiettivo incertezza della fattispecie controversa.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l'8.4.2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere est.

Domenico Cafini Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere

Francesco Bellomo Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 GIU. 2008.

NOTE GIURISPRUDENZIALI

Foro amm. CDS 2008, 06, 1836

(1) Cfr. Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2006 n. 4927, in questa *Rivista* 2006, 2281; Id., 22 agosto 2006 n. 4212, in questa *Rivista* 2006, 1821; Id., 26 gennaio 2007 n. 295, in questa *Rivista* 2007, 200; Id., 29 marzo 2007 n. 1472, in questa *Rivista* 2007, 1015; Id., sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1389, in questa *Rivista* 2007, 880; Id., sez. V, 24 gennaio 2007 n. 250, in questa *Rivista* 2007, 134; Id., 13 marzo 2007 n. 1229, in questa *Rivista* 2007, 901; Cass., sez. III, 16 maggio 2006 n. 11372, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 5.

Utente: EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE eurun01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

